



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 233 LEGISLATURA N. IX

delibera
569

DE/VI/PSS Oggetto: L.R. 18.12.2001 n. 34 - art. 34 - art. 5. Approvazione
0 NC del Tariffario regionale dei Criteri per l'affidamento
Prot. Segr. dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi,
607 da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici
operanti nelle materie di competenza regionale. Revoca
delle DGR 2064/2009 e DGR 343/2012

Lunedì 12 maggio 2014, presso la sala consiliare del Comune di Senigallia, in piazza Roma n. 8, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- ANTONIO CANZIAN
- SARA GIANNINI
- PAOLA GIORGI
- MARCO LUCHETTI
- MAURA MALASPINA
- PIETRO MARCOLINI
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Luigi Viventi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 18.12.2001 n. 34 - art. 5. Approvazione del Tariffario regionale e dei Criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale. Revoca delle DGR 2064/2009 e DGR 343/2012"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare il Tariffario regionale e i corrispettivi per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali territoriali e degli altri enti pubblici, così come riportato nell'ALLEGATO "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare i Criteri di affidamento dei servizi alle cooperative sociali di tipologia a), tipologia b) e loro consorzi, da parte degli enti locali territoriali e degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, dei servizi socio-sanitari e assistenziali correlati ed educativi, nonché per la fornitura di beni e servizi diversi, così come riportato negli ALLEGATI "B" e "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare le DGR n. 2064 del 07/12/2009 e DGR n. 343 del 19/03/2012.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative sociali"
- L.R. 18.12.2001 n. 34 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale"
- L. n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.G.R. n. 343 del 19/03/2012 concernente i criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali da parte degli enti locali ed altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2/10/2013 concernente la determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali

MOTIVAZIONE

Istituzione del Tariffario regionale

Il ripristino del Tariffario, dopo alcuni anni in cui la Regione ha ritenuto di invitare le stazioni appaltanti a fare riferimento unicamente alle Tabelle ministeriali del costo del lavoro, si rende necessario per offrire un punto di riferimento, in particolare agli Enti locali, per la quantificazione degli importi a base d'asta dei capitolati d'appalto al fine di evitare che eventuali ribassi vadano ad incidere sul costo del lavoro.

La necessità e l'urgenza di procedere in tal senso è conseguente all'accordo tra Regione Marche e Organizzazioni sindacali concluso con la sottoscrizione, in data 17/02/2014, del "Protocollo programmatico relativo al processo di riorganizzazione in campo sanitario e socio-sanitario" approvato con DGR n. 149 del 17.02.2014 nella parte dello stesso dedicato al tema complessivo degli appalti laddove, tra le altre cose, si evidenzia che: "... relativamente alle procedure di appalto, nelle quali l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le parti concordano che venga rispettato il valore economico offerto adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato sulla base dei valori economici dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative...". A tale scopo l'accordo prevede che la Regione si impegni a "...ripristinare il Tariffario regionale per le cooperative sociali adottando una apposita deliberazione..."

La questione è stata approfondita anche in sede di Comitato Tecnico Consultivo nella riunione del 24 gennaio 2014, in cui si è data indicazione di aggiornare le disposizioni contenute nella sopra menzionata DGR 343/2012, di cui agli Allegati "A" e "B" sua parte integrante e sostanziale, con la disposizione specifica per le stazioni appaltanti di determinare il valore dell'appalto riferendosi ai corrispettivi sul costo del lavoro determinati dal Tariffario regionale approvato dalla Giunta regionale. Si è deciso altresì di includere, pur senza darne quantificazione, la previsione dei costi per il rimborso chilometrico nel caso di servizi territoriali e/o domiciliari riferita all'operatore addetto a tale servizio, da riconoscere per le prestazioni effettivamente erogate. Inoltre viene data indicazione di includere la previsione dei costi relativi al servizio di coordinamento per i servizi territoriali o domiciliari nelle modalità indicate dai regolamenti regionali attuativi delle norme in materia di autorizzazione e accreditamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con questa proposta si istituisce quindi il Tariffario regionale che, nel rispetto dell'ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto dalle Centrali cooperative con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, contiene indicazioni di dettaglio sul costo del lavoro e su altri oneri accessori derivanti dalla gestione aziendale e da specifici imposizioni e adempimenti, nonché su nuove indennità introdotte contrattualmente. Sul versante dell'adeguamento Istat per gli anni 2013 e 2014 si prevede un incremento minimo pari all'1% complessivo. Fermo restando che la stazione appaltante è tenuta a verificare tale adeguamento sulla base del tasso reale a conclusione delle annualità.

Modifica della DGR 343/2012

Con la deliberazione n. 343 del 19/03/2012 la Giunta regionale, in attuazione a quanto riportato all'articolo 5 della LR 34/2001, ha emanato gli indirizzi per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo a) e di tipo b) e i loro consorzi della gestione di servizi sociali e socio-sanitari e per la fornitura di beni e servizi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici operanti nella materia di competenza regionale, prevedendo gli allegati "A" e "B" parte integrante e sostanziale del medesimo atto, basati sulla distinzione dal lato giuridico amministrativo tra Cooperative sociali di tipo a) e Cooperative sociali di tipo b).

Tali indirizzi tengono conto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni, concernenti la disciplina dei contratti pubblici.

In particolare, in applicazione dell'articolo 86 comma bis del suddetto Decreto Legislativo relativamente alla determinazione del costo del lavoro, sono state indicate quale riferimento le Tabelle approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali conseguenti alla sottoscrizione degli accordi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

Con il Decreto 2 ottobre 2013, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le Tabelle concernenti il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative riferito al mese di maggio 2013. Le suddette Tabelle definiscono il costo del lavoro orario medio a livello nazionale e prescindono da alcune specificità territoriali quali il contratto di secondo livello ed il livello specifico di imposizione IRAP, ma soprattutto rappresenta il costo del lavoro senza tener conto di altri elementi accessori alle prestazioni.

In sede di attuazione di tali indirizzi sono emerse criticità operative conseguenti alla disforme valutazione del valore economico degli appalti non sempre adeguato al costo effettivo del lavoro per cui si è ritenuto necessario rivedere la DGR 343/2012 nella parte che rinviava alle Tabelle ministeriali pubblicate dal Ministero del lavoro.

Alla luce dei richiamati approfondimenti è stato predisposto un testo finalizzato a rendere uniforme sul territorio regionale l'applicazione delle direttive regionali, che revoca la DGR 343/2012.

La Giunta regionale con la DGR 224 del 10/03/2014 ha richiesto il parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali da parte degli enti pubblici, come sopra esposto.

La V^a Commissione assembleare permanente nella seduta del 22/04/2014 parere n. 210 ha espresso parere favorevole.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra, si propone l'approvazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del Tariffario Regionale e corrispettivi, così come riportato nell'ALLEGATO "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dei Criteri di affidamento dei servizi alle cooperative sociali di tipologia "a", tipologia "b" e loro consorzi, da parte degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, dei servizi socio-sanitari e assistenziali correlati ed educativi, nonché per la fornitura di beni e servizi diversi, così come riportati negli ALLEGATI "B" e "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Contestualmente si procede alla revoca delle DGR 2064 del 07/12/2009 e DGR 343 del 19/03/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Santarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. Attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Lisa Moroni)

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

TARIFFARIO REGIONALE E CORRISPETTIVI

CATEGORIA	POSIZIONE	MANSIONI	TIPO COOP.	2014			
				(1)	(2)	(3)	(4)
				BASE	Base con Festivo	Base con Ind. Turno	Base con Ind. Turno e Festivo
A	1	Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.	B	17,82	18,30	19,32	19,80
A	2	Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.	B	18,06	18,53	19,59	20,06
B	1	Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.	A/B	18,97	19,46	20,57	21,07
B	1 BIS	assistenti /operatori: domiciliari, tutelari socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, ma in possesso di due anni di anzianità aziendale.	A	19,59	20,09	21,23	21,74
C	1	Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.	A/B	20,38	20,93	22,10	22,65
C	2	Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.	A	20,99	21,55	22,77	23,33
C	3	Capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore.	A e B	21,61	22,18	23,44	24,02
D	1	Educatrice/ore senza titolo, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.	A e B	21,61	22,18	23,44	24,02
D	1 SAN	Infermiere generico	A	22,44	23,01	24,33	24,91



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D	2	Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, capo cuoca/o-dietista, terapeuta occupazionale, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.	A e B	22,82	23,43	24,75	25,35
D	2 SAN	Infermiere professionale, fisioterapista, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.	A	24,89	25,49	26,99	27,60
D	3	Educatrice/ore professionale coordinatrice/ore.	A	24,34	24,99	26,40	27,04
E	1	Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici.	A e B	24,34	24,99	26,40	27,04
E	2	Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagoga, medico.	A	27,36	28,06	29,67	30,37
E	2 SAN	Medico.	A	29,77	30,47	32,29	32,98
F	1	Psicologi, sociologi, pedagogisti in possesso di esperienza a tempo pieno nel ruolo nel settore cooperativo	A	31,29	32,04	33,92	34,69
F	1 SAN	Medici in possesso di cinque anni di esperienza a tempo pieno nel ruolo nel settore cooperativo	A	32,66	33,43	35,41	36,18

Note Descrizione

- (1) la tariffa si riferisce a servizi diurni svolti solo nei giorni feriali senza indennità di turno;
- (2) la tariffa si riferisce a servizi diurni svolti a turni anche in giorni festivi senza indennità di turno;
- (3) la tariffa si riferisce a servizi distribuiti 7 gg su 7 con turni nell'arco delle 24 ore solo in giornate feriali;
- (4) la tariffa si riferisce a servizi distribuiti 7 gg su 7 con turni nell'arco delle 24 ore e comprensivi anche del festivo

CORRISPETTIVI PER IL RIMBORSO CHILOMETRICO NEL CASO DI SERVIZI TERRITORIALI E/O DOMICILIARI RIFERITA AD UN OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO

Nota: i rimborsi sono riconosciuti solo in caso di prestazioni effettivamente erogate e sono aggiornati annualmente

CORRISPETTIVI RIFERITI AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI TERRITORIALI O DOMICILIARI

Nota: i costi sono determinati con riferimento al monte ore settimanale di coordinamento necessario per il servizio



ALLEGATO "B"

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A) E LORO CONSORZI

1. OGGETTO

Il presente ALLEGATO reca indirizzi circa l'affidamento dei servizi socio-sanitari e assistenziali correlati ed educativi, da parte degli Enti locali territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale nei riguardi di Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali. Ai predetti affidamenti si applicano le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo, concernente il Codice dei contratti pubblici per la parte in cui si occupa dei servizi elencati nell'allegato II B del Decreto Legislativo medesimo, nonché degli articoli 65 – 68 – 225 e della L.R. 34/2001.

2. AFFIDAMENTI

Le stazioni appaltanti nella scelta delle Cooperative Sociali cui affidare i servizi di cui alla premessa ricorrono all'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo.

3. ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'APPALTO

Le stazioni appaltanti determinano il valore dell'appalto riferendosi agli elementi che seguono:

- a) corrispettivi determinati nel Tariffario regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale e periodicamente aggiornato, calcolati sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva vigente al momento della indizione della procedura di affidamento, distinti secondo le diverse figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
- b) costi per macchinari, attrezzature e materiali indispensabili all'espletamento del servizio;
- c) altri costi ed investimenti relativi al peculiare servizio da appaltare tra cui quelli inerenti la sicurezza da interferenze dovute per attività di informazione e formazione;
- d) costi per la sicurezza per intero come per legge;
- e) costi per il rimborso chilometrico (spese/Km), nel caso di servizi territoriali e/o domiciliari, riconosciuto all'operatore addetto a tale servizio per le prestazioni effettivamente erogate;
- f) costi riferiti al servizio di coordinamento necessari per i servizi territoriali e/o domiciliari.
- g) altri eventuali oneri.

Nell'individuazione delle offerte anormalmente basse dovrà essere rispettato il procedimento cadenzato dal D.Lgs 163/2006, vigente testo, agli articoli 86-87-88.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'applicazione del criterio quantitativo dovrà ritenersi anomala l'offerta che risulti ribassata rispetto alle tariffe in misura superiore al 5%, ciò comporterà l'obbligo dell'avvio del procedimento di verifica e di esclusione così come previsto dal Codice che impone, tra l'altro, la richiesta delle giustificazioni dei prezzi offerti.

In particolare, nella valutazione dell'offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato con il Tariffario regionale periodicamente aggiornato calcolato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;

Nel caso in cui il corrispettivo sia espresso in retta o a corpo si dovrà precisare che la stazione appaltante è tenuta a definire la composizione del corrispettivo indicando nella sua costruzione il peso degli elementi precisati nelle lettere a), b), c), d) e), f) e g) .

Nell'affidamento di servizi la stazione appaltante non può chiedere ai partecipanti oneri per canoni di affitto se non remunerati dal valore del corrispettivo.

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico offerto, pari a 30, dovrà essere calcolato in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala, con l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta complessivamente più bassa. Per queste ragioni l'offerta economica dovrà essere valutata in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula:

offerta complessiva più bassa x 30

----- = *X punti*

ogni ulteriore singola offerta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 65-68-225 del Codice dei contratti pubblici gli Enti, le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti per l'ammissione alle procedure di gara, si attengono alle disposizioni della Legge 8/11/1991 n. 381 e della L.R. 34/2001.

5. DURATA

Le stazioni appaltanti stabiliscono una durata minima triennale degli affidamenti ad eccezione dei servizi temporanei, ciò al fine della continuità del servizio e della possibilità di investimento da parte degli aggiudicatari dei servizi.

6. SOPRALLUOGO

Ad eccezione dei servizi di assistenza domiciliare e scolastica territoriale le stazioni appaltanti prevedono il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall'affidamento da eseguire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'offerta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. AGGIUDICAZIONE

In sede di aggiudicazione, le stazioni appaltanti riservano al parametro “qualità della proposta” un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) ed al parametro “prezzo” un punteggio non superiore a trenta (30%), privilegiando i seguenti estremi di comparazione:

a) Progettazione del servizio assistenziale, educativo, sanitario e/o riabilitativo: finalità, obiettivi, organizzazione ed attuazione del progetto;

Punti 25

b) Organizzazione e coordinamento tecnico/amministrativo del servizio e del lavoro: gestione del personale, individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo ore di servizio, elementi considerati innovativi, ecc.;

Punti 20

c) Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente; proposta metodologica di valutazione per la verifica ed il monitoraggio degli interventi che si intendono attivare, anche con l'individuazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi;

Punti 10

d) Realizzazione della formazione e dell'aggiornamento per gli operatori che si intendono impiegare nel servizio;

Punti 5

e) Rete tecnica/professionale: modalità di coordinamento tra il servizio ed i referenti tecnici dei servizi territoriali (Ufficio di Promozione Sociale, Responsabili e Tecnici dei Comuni, Responsabili e Tecnici ASUR, Istituzioni Scolastiche, Ambito Territoriale Sociale, ecc);

Punti 5

f) Rete territoriale nella comunità: gestione sociale dei rapporti con familiari, associazioni e la comunità, comprendendo eventi da realizzare nel territorio, anche in collaborazione con l'Ente pubblico (convegni, seminari, ecc.).

Punti 5

Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera. Analogamente non sono prese in considerazione proposte migliorative tendenti a ingiustificati aumenti di livello e/o di retribuzioni e/o loro annessi, rispetto alla tipologia del servizio da espletare.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**8. NOTA ESPLICATIVA DEI PARAMETRI CHE CONCORRONO A DETERMINARE
L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

a) Progettazione del servizio	La voce fa riferimento alla pianificazione progettuale prevista per lo svolgimento del servizio, nelle sue diverse e possibili articolazioni (educativa, assistenziale, sanitaria e/o riabilitativa, ecc) e secondo uno schema espositivo che evidenzia la stretta connessione fra il contesto di intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le azioni necessarie al loro raggiungimento.
b) Organizzazione e coordinamento tecnico / amministrativo del servizio e del lavoro	La voce fa riferimento all'assetto organizzativo necessario per la piena attuazione della pianificazione progettuale di cui al punto a)
c) Controllo della qualità delle prestazioni erogate e valutazione della qualità percepita dall'utente	La voce fa riferimento alla predisposizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio, per verificare la piena attuazione di quanto previsto ai punti a) e b)
d) Piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato	La voce fa riferimento all'elaborazione di un piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato, tenendo conto di quanto previsto al punto a)
e) Rete tecnica/ professionale	La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con la rete tecnica/professionale di riferimento, tenendo conto di quanto previsto nel punto a)
f) Rete territoriale nella comunità	La voce fa riferimento alle modalità di raccordo e connessione con il territorio e con i soggetti significativi, per l'attuazione di quanto previsto al punto a)

9. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA

E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs 163/06 ed ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 34/2001, alle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività nel territorio dell'Ambito.



ALLEGATO "C"

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI DIVERSI DA QUELLI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) E LORO CONSORZI

1. OGGETTO

1.1 Il presente ALLEGATO reca indirizzi in ordine alla fornitura di beni o l'affidamento dei servizi e attività diversi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da parte degli Enti locali territoriali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale nei riguardi di Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali. Agli affidamenti in parola si applicano le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo, concernente il Codice dei contratti pubblici.

2. AFFIDAMENTI

2.1 Le stazioni appaltanti nella scelta delle Cooperative Sociali cui chiedere la fornitura di beni o di servizi di cui alla premessa ricorrono all'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 163/2006, vigente testo.

3. ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'APPALTO

3.1 Le stazioni appaltanti determinano il valore dell'appalto riferendosi agli elementi che seguono:

- a) corrispettivi determinati nel Tariffario regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale e periodicamente aggiornato, calcolati sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva vigente al momento della indizione della procedura di affidamento, distinti secondo le diverse figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
- b) costi per macchinari, attrezzature e materiali indispensabili all'espletamento del servizio;
- c) altri costi ed investimenti relativi al peculiare servizio da appaltare tra cui quelli inerenti la sicurezza da interferenze dovute per attività di informazione e formazione;
- d) costi per la sicurezza per intero come per legge;
- e) costi per il rimborso chilometrico (spese/Km), nel caso di servizi territoriali e/o domiciliari riconosciuto all'operatore addetto a tale servizio per le prestazioni effettivamente erogate;
- f) costi riferiti al servizio di coordinamento necessari per i servizi territoriali e/o domiciliari.
- g) altri eventuali oneri.

Nell'individuazione delle offerte anormalmente basse dovrà essere rispettato il procedimento cadenzato dal D.Lgs 163/2006, vigente testo, concernente il Codice dei contratti pubblici, agli articoli 86-87-88.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'applicazione del criterio quantitativo, fermo restando l'applicazione di quanto disposto all'articolo 86 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in coerenza con le indicazioni del comma 3 del medesimo articolo 86, dovrà ritenersi anomala l'offerta che risulti ribassata rispetto alle tariffe in misura superiore al 5%, ciò comporterà l'obbligo dell'avvio del procedimento di verifica e di esclusione così come previsto dal medesimo D.Lgs 163/2006 che impone, tra l'altro, la richiesta delle giustificazioni dei prezzi offerti.

In particolare, nella valutazione dell'offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato con il Tariffario regionale periodicamente aggiornato calcolato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;

Nel caso in cui il corrispettivo sia espresso in retta o a corpo si dovrà precisare che la stazione appaltante è tenuta a definire la composizione del corrispettivo indicando nella sua costruzione il peso degli elementi precisati nelle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

Nell'affidamento di servizi la stazione appaltante non può chiedere ai partecipanti oneri per canoni di affitto se non remunerati dal valore del corrispettivo.

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico offerto, pari a 30, dovrà essere calcolato in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala, con l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta complessiva più bassa. Per queste ragioni l'offerta economica deve essere valutata in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{offerta complessiva più bassa}}{\text{ogni ulteriore singola offerta}} \times 30 = X \text{ punti}$$

ogni ulteriore singola offerta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4.1 Ferma restando l'applicazione del D.Lgs 163/06, Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti per l'ammissione alle procedure di gara si attengono alle disposizioni della Legge 8/11/1991 n. 381 e della L.R. 34/2001.

5. DURATA

5.1 Le stazioni appaltanti stabiliscono una durata minima triennale degli affidamenti ad eccezione dei servizi temporanei, ciò al fine della continuità del servizio e della possibilità di investimento da parte degli aggiudicatari dei servizi.

6. SOPRALLUOGO

6.1 Le stazioni appaltanti prevedono il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall'affidamento da eseguire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'offerta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. AGGIUDICAZIONE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER *IMPORTI SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA*

7.1 In ottemperanza ai criteri ispirati ad esigenze sociali ex articolo 2, comma 2 del Codice dei contratti pubblici gli Enti, stazioni appaltanti, tengono in adeguata considerazione la qualità dei progetti di inserimento lavorativo conferendo agli stessi un punteggio pari ad una percentuale significativa del punteggio totale e comunque superiore a quella stabilita per la valutazione del parametro prezzo.

Al parametro prezzo non potrà comunque essere attribuito un punteggio, su base cento, superiore a trenta (30%). Conseguentemente alla proposta qualitativa va riservato un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) desunto dagli elementi di valutazione che seguono:

a) Progetto di inserimento lavorativo, da valutarsi con una percentuale non inferiore a quella stabilita per il prezzo, e desunta dai sub criteri in calce –

a1) rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio ove verranno realizzati gli inserimenti lavorativi, documentati da accordi sottoscritti –

a2) validità del progetto al fine della creazione e della continuità di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati –

a3) validità del programma di recupero e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente –

b) Validità del progetto qualitativo in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente .

Non saranno ammessi a valutazione quei contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera .

8. AGGIUDICAZIONE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER *IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA*

8.1 Nei contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia inferiore a quello stabilito nella normativa comunitaria di settore è applicabile il disposto dell'art. 5, primo comma, della L.381/1991 e comunque subordinatamente alla circostanza legale per cui le convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

8.2 Le stazioni appaltanti, ai fini dell'affidamento si attengono a due tipologie di selezione:

quella in forma partecipativa – Contempla la costruzione del Piano di Zona attraverso l'istituzionalizzazione di tavoli cui ammettere le Cooperative Sociali di tipo b), singole o consorziate, unitamente ad altri soggetti pubblici o privati no-profit all'uopo coinvolti per la programmazione e la progettazione della rete dedicata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In tal caso è perseguito l'obiettivo di pervenire all'affidamento alle Cooperative fra loro integrate in un patto di rete relativo agli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

inserimenti lavorativi. Ove si propenda per detto percorso selettivo resta ineludibile l'esigenza di assicurare la partecipazione delle aspiranti aggiudicatrici a più di un tavolo operativo e la necessità che il concorso partecipativo coinvolga Cooperative operanti in ambiti locali diversi. Da tanto consegue pure che l'accesso, la disciplina e l'avvio dei tavoli relativi agli inserimenti lavorativi dovranno essere adeguatamente pubblicizzati;

quella in forma comparativa – contempla il previo interpello di almeno cinque Cooperative Sociali, nel numero idonee, con ciò intendendosi quelle che da almeno tre anni svolgano attività di inserimento lavorativo nel territorio dell'Ambito. Il requisito predetto dovrà essere provato da copie di dichiarazioni fiscali, libri matricola, attestazioni dei servizi sociali e/o sanitari territoriali. In alternativa si può supplire alla mancanza di tale requisito mediante le risultanze di indagini di mercato o mediante l'iscrizione in elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. A tal fine le Cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali possono chiedere l'iscrizione in detti elenchi dimostrando il possesso dei requisiti espressamente indicati dalle stazioni appaltanti nei propri Regolamenti. Gli elenchi in parola sono oggetto di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

9. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE IN FORMA COMPARATIVA

9.1 Gli Enti, stazioni appaltanti, riservano al parametro qualità della proposta un punteggio, su base cento, non inferiore a settanta (70%) e al parametro prezzo un punteggio, su base cento, non superiore a trenta (30%). In sede di valutazione dell'offerta vanno privilegiati gli elementi che seguono della proposta qualitativa:

a) Progetto di inserimento lavorativo, da valutarsi con una percentuale non inferiore a quella stabilita per il prezzo, e desunta dai sub criteri in calce:

a1) rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio ove verranno realizzati gli inserimenti lavorativi, documenti da accordi sottoscritti

a2) validità del progetto al fine della creazione e della continuità di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati

a3) validità del programma di recupero e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente.

b) Validità del progetto qualitativo in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente.

9.2 Non saranno ammessi a valutazione quei contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

10. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA

10.1 E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 125, del D.Lgs 163/06, vigente testo alle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività nel territorio dell'Ambito.